



SENT. 129/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60094** del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, c.f. OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Alba Giordano, CF: GRDLBA46D67H300G, pec:albagiordano@ordineavvocatiroma.org ed Umberto Verdacchi CF: VRDMRT46S15D653O, pec:umbertoverdacchi@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via Alfredo Catalani, n. 31.

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, Ufficio 7° Trattamento pensioni e previdenza, Divisione 1°, in persona del dirigente reggente in posizione di staff. dott. Antonio Ferraro, PEC:dipps.750.uff7@pecps.interno.it

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.115/2021,
depositata in data 27 maggio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 21 maggio 2024, celebrata con l'assistenza del
segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, non comparse le parti.

FATTO

Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione
giurisdizionale regionale per il Veneto ha respinto il ricorso dell'odierno
appellante, appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, diretto ad ottenere il riscatto a fini pensionistici del periodo
corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, ai sensi
dell'art.32 del d.P.R. n.1092/1973.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto
depositato in data 4 luglio 2022, col patrocinio degli avv.ti Alba Giordano e
Umberto Verdacchi, eccependo che la pretesa è stata negata nonostante
l'identità dei limiti d'età rispetto a quelli degli ufficiali delle Forze di Polizia
ad ordinamento militare e nonostante parità di funzioni e compiti con gli
omologhi appartenenti alle Forze Militari, essendo il diploma di laurea
(magistrale) posseduto requisito di legge per l'accesso alla precipua carriera.

Ciò premesso ha dedotto la violazione dell'art.112 c.p.c., per avere il primo
giudice disatteso "*in toto*" la domanda in tema di lettura costituzionalmente
orientata dell'art. 32 del T.U. approvato con il d.P.R. n. 1092/1973. In
subordine, ha riproposto, qualora il dato normativo costituito dall'art. 32 e
dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 letto nel senso di precludere il computo

gratuito per la categoria dei ricorrenti, a fini pensionistici, della durata legale del corso di laurea richiesto per l'assunzione, la questione di legittimità costituzionale, già sollevata in prime cure dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, per violazione dei canoni sanciti dagli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Conclusivamente ha rassegnato le seguenti richieste: accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado; accogliere la domanda spiegata con il ricorso introduttivo in primo grado; in subordine, previa declaratoria di rito, rimettere alla Corte costituzionale le disposizioni contenute negli artt. 13 e 32 del T.U. approvato con d.P.R. n. 1092/1973, per violazione degli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

In data 8 giugno 2023 i difensori hanno depositato un atto con cui, preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n.270 in data 8/11/2022-31/12/2022 ha dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, hanno per tale ragione dichiarato di non avere più interesse nella prosecuzione del giudizio. Ciò premesso, hanno rinunciato agli atti del giudizio e chiesto la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese.

Pervenuto il giudizio all'udienza del 14 dicembre 2023, con ordinanza a verbale, la discussione è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi e per gli effetti dell'art.196 c.g.c., non essendo l'appellante comparso in udienza.

In data 13 maggio 2024 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, Ufficio 7° Trattamento pensioni e previdenza, Divisione 1°, in persona del dirigente

reggente in posizione di staff. dott. Antonio Ferraro - ha depositato un atto con cui prende atto della dichiarazione di rinuncia e della data dell'udienza odierna, restando in attesa delle determinazioni di questa Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art.196 c.g.c. (*"Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio"*).

Essendo stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale, le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.

Il Presidente relatore

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 MAGGIO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

	5	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Margherita Sbardella	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto	
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,	
	IL PRESIDENTE	
	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 23 MAGGIO 2024	
	p. la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Margherita Sbardella	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto	
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 23 MAGGIO 2024	
	p. la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	

